dove il progetto di legge esclude dalla Commissione tassatrice la presenza della Giunta municipale, la quale ha dato in mano alla Commissione stessa gli elementi per applicare la tassa. È bensì vero che l'articolo 86 dispone che anche la Giunta possa del pari che i contribuenti ricorrere alle Commissioni comunali o consorziali contro l'operato della Commissione tassatrice, ma quale efficacia può avere questa disposizione?

Chi mai può pensare che una Giunta si metta in lotta contro la Commissione per aggravare maggiormente un contribuente?

Ci fu raccontato che a proposito della tassa sugli esercizi una Commissione d'appello con palese ingiustizia accolse tutti i reclami che in proporzione del 40 per cento dei contribuenti le erano pervenuti, senza badare se erano o no giustificati, sinceri, accettabili, ma solo per seguire un partito già preso dal quale si attendeva popolarità. Ad onta di questo notissimo avvenimento che commosse veramente il piccolo Comune in cui avvenne, la Giunta non ebbe neppure l'idea di ribellarsi e di domandare al Consiglio almeno un voto di rammarico contro l'operato della Commissione e la tassa passò alla scossa come se tutto fosse proceduto regolarmente?

Quanto più logico e più efficace non sarebbe adunque il principio che la Giunta, anzichè *essere esclusa* dovesse far parte, almeno con due dei suoi membri, della Commissione tassatrice, e solo si restringesse la sua influenza in modo che nessuna deliberazione potesse esser presa se non vi fossero presenti almeno 3 degli altri membri della Commissione?

Esprimiamo un altro desiderio a proposito di questa Commissione ed è che all'articolo 69 sia detto che la Commissione stessa debba eleggere il segretario nel proprio seno onde non avvenga ciò che accade pure in molti Comuni che a quelle funzioni si elegge il segretario od un impiegato comunale, il quale poi, o per l'imperizia o la fiacchezza della Commissione, deve sobbarcarsi tutto il lavoro materiale e morale ed assumere virtualmente in faccia al paese la responsabilità di atti a cui egli dovrebbe essere estraneo.

Eccellenti sono le disposizioni contenute negli articoli 72 e 73 del progetto. — In molti Comuni pelle tasse, in cui sieno prescritte le denunzie, si avvisano i contribuenti mediante manifesto, che hanno 10, 20, 30 giorni di tempo per denunziare la materia imponibile; come potranno essere edotti di questo manifesto, ad esempio nella tassa sul bestiame, i contadini che vivono sparsi per le campagne, che non sanno nè leggere, nè scrivere e che tante volte si trovano sobillati dal parroco e ribellosi alle tasse, e che per giunta ove non facciano la denuncia, loro domandata in questo modo assurdo, divengono passibili di una forte multa? — Benissimo adunque dispose la Commissione che a ciascun contribuente (e doveva aggiungere, *o presunto contribuente*) sia spedita la scheda in cui debba esser fatta la denunzia e che il manifesto del sindaco serva specialmente ad avvisare i contribuenti che qualora non ricevano la scheda debbano ritirarla dall'uffizio comunale.

Tre altri appunti dobbiamo fare alle disposizioni contenute in questo capo; — il primo contro l'articolo 94 che dispone che in un solo ruolo possano comprendersi più tasse, il che, crediamo, possa divenir causa di confusione e di errori; il secondo che si conceda al contribuente 90 giorni successivi alla pubblicazione del ruolo, per ricorrere al sindaco se non abbia ricevuto la notificazione della tassa impostagli; — tre mesi di tempo ci paiono un po' troppi e limiteremmo questo termine ad un mese; — il terzo riguarda l'art. 106 che dice:

« Saranno compiuti ruoli suppletivi pei contribuenti; che per errore materiale, non furono inscritti nel ruolo principale o vi furono inscritti, per una somma minore di quella dovuta, purchè non sieno decorsi tre anni a cominciare da quello cui la tassa risguarda. » — Tre anni ci paiono veramente troppi e ci parrebbe più opportuno limitare questo termine *fino a che non sia stata riscossa un'altra annualità della stessa tassa.* Così almeno il contribuente non correrebbe pericolo di vedersi chiamato a pagare la tassa del 1876 quando avrà già pagata quella del 1877, del 1878 e del 1879.

Ci giunse un giorno tra le mani una parte presa dal Senato veneto che suonava all'incirca così: — È applicata una tassa di 1|2 bezzo per libbra sull'olio; — il ricavato di questa tassa sarà per un quarto alla Comunità, purchè paghi col decimo il suo debito alla Cassa Ponti, con altro decimo la rifabbrica della Chiesa cattedrale e col rimanente per metà serva ad aumentare le entrate comunali e coll'altra metà vada a deconto del debito che professa verso il serenissimo dominio; — degli altri 3|4 del prodotto della tassa, uno sarà a vantaggio dell'Ecc. *Saliner* che la riscuote, semprechè con esso sodisfi ratealmente ai suoi debiti, ecc., ecc.

Lo stesso effetto ci produsse l'art. 108 del progetto della Commissione così concepito:

« Coloro che non facciano la denunzia entro il termine prefisso, incorrono in una sovratassa eguale alla metà della tassa dovuta.

« Coloro che facciano la denunzia inesatta per modo che la tassa, ove fosse liquidata in base alla medesima, risulterebbe (!) inferiore ai tre quarti di quella dovuta, incorrono in una sovratassa eguale alla metà della differenza tra le due tasse. »

Una gravissima disposizione troviamo nel capo X che tratta *Delle sovraimposte comunali.* Non sarebbe